Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 30/11/2021

FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 18/12/2017 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 35 rate su 84 in data 31/12/2020.
Pertanto, la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.092,93 di cui € 558,60 a titolo di "commissioni mediazione" e € 534,33 a titolo di "spese contrattuali e di istruttoria".
In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti *up front* chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Collegio di Coordinamento 26525/2019). In ogni caso, chiede la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00, oltre la rifusione di € 20,00 a titolo di spese di attivazione della procedura.
La parte resistente, nelle controdeduzioni, ha svolto le seguenti argomentazioni difensive: con la conversione in legge del c.d. Decreto Sostegni Bis è stata approvata la modifica dell'art. 125 sexies TUB, che prevede il sostanziale recepimento di quanto previsto dalla c.d. sentenza Lexitor in ordine al rimborso degli oneri *recurring* e *up front* applicati ai contratti di credito al consumo; per espressa previsione di legge, la novella non trova applicazione ai contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni Bis, per i quali devono continuare ad applicarsi le

disposizioni di cui all'art. 125 sexies TUB originario e le norme contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; nel caso di specie, il contratto oggetto di ricorso è stato sottoscritto in data 18/12/2017 ed è stato estinto in data 31/12/2020; pertanto, la disciplina applicabile al caso di specie è quella di cui all'art. 125 sexies TUB antecedente alle modifiche sopra descritte; nel contratto, come normativamente previsto, sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso; i rimborsi previsti in base alla disciplina contrattuale sono già stati compiutamente effettuati in sede di estinzione anticipata.
Pertanto la parte resistente chiede in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, il rigetto della richiesta relativa alle spese di assistenza.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
Per risolvere la controversia il Collegio ricorda che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 216767/2021, ha statuito il seguente principio di diritto: *"in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".*
Nel caso di specie, in base alla loro descrizione e al condiviso orientamento dei Collegi territoriali, sia le spese di istruttoria sia le commissioni di intermediazione sono da considerare di natura *recurring*. Con riferimento alle spese di istruttoria, infatti, si segnala come la commissione remunera anche l'attività di "*assistenza alla rete distributiva*" che potrebbe essere assimilata alla "*gestione rete di vendita*", considerata pacificamente *recurring* dall'orientamento prevalente dei Collegi. Le commissioni di intermediazione, poi, si riferiscono in generale all'attività svolta in fase di pre-istruttoria della pratica e fino alla liquidazione dell'importo totale del credito. Si osserva però che, tra le attività elencate in via esemplificativa, vi sono anche "*le iniziative pubblicitarie e di comunicazione*", che, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali vanno considerate di natura *recurring*.
Pertanto, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 216767/2021 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	7		
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%

rate pagate	35	rate residue	49	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				957,00	Recurring	58,33%	558,25		558,25
Spese di istruttoria				916,00	Recurring	58,33%	534,33		534,33
			Totale	1.873,00					1.092,58

L'importo come sopra calcolato, € 1.092,56, arrotondato a € 1.093,00, cui andranno sommati gli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo, coincide sostanzialmente con la somma richiesta dalla parte ricorrente.
Non sussistono invece i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (decisione n.3498 del 26 ottobre 2012) per il riconoscimento delle spese legali in favore della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.093,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA